

Il giudice dr. Ludovico Sburlati ha pronunciato la presente

## **SENTENZA**

nella causa civile Nro 23393/2024 promossa da:

**Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione Aps**, elettivamente domiciliata in Milano, via Uberti 6, presso lo studio dell'avv. Alberto Guariso, che la rappresenta e difende, con le avv. Anna Brambilla e Marta Lavanna, per delega in atti:

attrice;

CONTRO

**V**██████████ **F**██████████ elettivamente domiciliato presso l'indirizzo Pec delle avv. Valentina Ramella e Carlotta Nannini, che lo rappresentano e difendono per delega in atti:

convenuto;

E NEI CONFRONTI DI

**Arci Aps**, elettivamente domiciliata in Messina, via della Zecca 7, presso lo studio dell'avv. Carmela Maria Cordaro, che la rappresenta e difende per delega in atti:

**Lunaria Aps**, elettivamente domiciliata in Roma, via Chisimaio 29, presso lo studio dell'avv. Olivia Polimanti, che la rappresenta e difende per delega in atti:

**Cambio Passo Onlus Aps e La Casa del Mondo - Adjebadia Aps**, elettivamente domiciliata in Milano, via Uberti 6, presso lo studio degli avv. Alberto Guariso e Marta Lavanna, che le rappresentano e difendono, con l'avv. Anna Brambilla, per delega in atti;

intervenute.

Oggetto: discriminazione.

### CONCLUSIONI DELLE PARTI

**Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione:** "... 1) accertare e dichiarare il carattere discriminatorio e molesto del comportamento del dott. Vittorio Feltri consistente nell'aver pronunciato nel corso della trasmissione radiofonica La Zanzara del 28.11.24 le espressioni riportate in narrativa al paragrafo 4;

2) condannare il convenuto V████████ F████ a risarcire all'associazione ricorrente il danno non patrimoniale derivante dal dedotto comportamento discriminatorio e molesto, danno da quantificarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c. in una misura che si indica in € 20.000,00, o nella diversa somma – anche maggiore - che il Giudice riterrà di giustizia ex art. 1226 c.c.;

3) ordinare al convenuto di dare adeguata pubblicità all'emanando provvedimento con le forme che il Giudice riterrà più opportune, indicandosi a tal fine la pubblicazione del provvedimento o del dispositivo sul Corriere della Sera o altro quotidiano a tiratura nazionale, con formato doppio di quello ordinario e comunque idoneo a garantire un'adeguata visibilità;

4) assumere ogni ulteriore provvedimento che il Giudice riterrà opportuno in conformità a quanto previsto dall'art. 28, comma 5, d.lgs. 150/2011, ivi compreso un piano di rimozione volto ad evitare il reiterarsi della discriminazione.

Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore dei procuratori antistatari ivi compreso il rimborso del contributo unificato."

V████████F████: "... nel merito:

- respingere le domande formulate da parte ricorrente e dalle terze



intervenute in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in  
**Sentenza n. cronol. 5422/2025 del 05/12/2025**  
narrativa;

- respingere le domande di condanna al pagamento delle spese legali delle terze intervenute in via adesiva;

in ogni caso:

- con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.

**Arci Aps:** "1) accogliere il ricorso introttivo proposto da ASGI.

Con vittoria di spese da distrarsi in favore della procuratrice antistataria."

**Lunaria Aps:** "... accogliere le conclusioni formulate da ASGI- Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione APS nel ricorso introttivo del giudizio e riportate alla p. 1 del presente atto;

con vittoria di spese del giudizio, oltre IVA e CA, da distrarsi in favore della sottoscritta procuratrice."

**Cambio Passo Onlus Aps e La Casa del Mondo - Adjebadia Aps:** "... accogliere il ricorso introttivo proposto da ASGI.

Ove ritenuto opportuno, con vittoria di spese da distrarsi in favore dei procuratori antistatari."

## MOTIVAZIONE

1. Le domande proposte dall'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione Aps ai sensi degli art. 28 D. L.vo 150/2011 e 44 D. L.vo 286/1998 hanno a oggetto l'accertamento del carattere discriminatorio del comportamento posto in essere da V [ ] F [ ] il 28/11/2024 durante la trasmissione radiofonica La Zanzara, con condanna al risarcimento del danno (quantificato in € 20.000,00), pubblicazione del provvedimento sul Corriere della Sera e adozione di altre misure, compreso un piano di rimozione della discriminazione.

Secondo la prospettazione attorea, il convenuto - "*interpellato in merito ai fatti di cronaca accaduti nel quartiere Corvetto di Milano*", in cui quattro giorni prima aveva "*perso la vita un diciannovenne egiziano*" - avrebbe pronunciato le seguenti

frasi:

[Sentenza n. cronol. 5422/2025 del 05/12/2025](#)

*“Non frequento le periferie, non mi piacciono. Sono caotiche, brutte e soprattutto piene di extracomunitari che non sopporto”.*

*[Perché non li sopporti?]*

*“E c’è bisogno di chiedermelo? Basta guardarli ... poi vedi quello che combinano qui a Milano, eh, come fai ad amarli? ... già, non amo i Musulmani ... Ma io gli sparerei in bocca”.*

*[Non è che in quanto musulmani son tutti ladri e assassini]*

*“Tutti, tutti. Io non mi vergogno affatto di considerare i musulmani delle razze inferiori. Razze.*

*Ma che me ne frega a me, ma io sostengo quello che voglio.” (ric. p. 2).*

Costituendosi in giudizio, il FXXXX ha chiesto il rigetto delle domande avversarie, non contestando i fatti allegati dall’associazione, ma eccependo, in particolare, lo “*stile provocatorio, satirico e privo di filtri*” del “*format radiofonico*” e la pubblicazione di un “*articolo di rettifica*” su Il Giornale il 02/12/2024, che dimostrerebbe “*la totale assenza di intento offensivo o discriminatorio*” (comp. risp. p. 3 e 4).

Per sostenere le ragioni dell’attrice sono intervenute nel processo ex art. 105 c. 2 Cpc l’Arci Aps, la Lunaria Aps, la Cambio Passo Onlus Aps e la La Casa del Mondo - Adjebadia Aps.

2. L’oggetto della controversia rende necessario rilevare, sul piano normativo, che, ai sensi dell’art. 2 c. 3 D. L.vo 215/2003, “sono, altresì, considerate come discriminazioni ... anche le molestie, ovvero i comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi di razza o di origine etnica, aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo”; sotto il profilo giurisprudenziale, che la Corte di Cassazione, in uno specifico precedente relativo a comportamenti posti in essere nei confronti dell’etnia Rom, ha affermato, in primo luogo, che “costituisce condotta discriminatoria anche quella che, pur senza essere animata da uno “scopo” di discriminazione, produca comunque un “effetto” di ingiustificata pretermissione per motivi razziali, etnici ...”; in secondo luogo, che la nozione di molestia lesiva comprende anche i casi “in cui si ipotizzi che tutti gli appartenenti ad una determinata etnia, in quanto tali, siano più inclini a commettere reati, o a



tenere altri comportamenti a cui si associa il disvalore sociale, ... con conseguente incremento di un clima ostile verso una determinata etnia”(Cass. 14836/2023).

Dall'applicazione di queste regole al caso di specie discende l'accoglimento della domanda attorea sub 1), perché le non contestate dichiarazioni del convenuto - e, segnatamente, quelle in cui sostiene che tutti i musulmani sono ladri e assassini e afferma di considerarli “*razze inferiori*” - integrano gli estremi della molestia discriminatoria ex art. 2 c. 3 D. L.vo 215/2003, la cui esistenza non è adeguatamente confutata dalle sue difese.

3. Iniziando dalle argomentazioni difensive relative al carattere satirico della trasmissione, va rilevato che, secondo la Corte di Cassazione, in primo luogo, anche la satira “rimane assoggettata al limite della continenza e della funzionalità delle espressioni o delle immagini”, affinché esse “non si risolvano ... in un'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e della reputazione del soggetto interessato” (Cass. Pen. 12101/2023); in secondo luogo, dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (in particolare, Cedu 25239/2013, riguardante “uno spettacolo comico dalla forte connotazione antisemita”) emerge “la necessità di escludere dall'ontologia delle espressioni satiriche, quelle che non rivolgono i propri strali verso i potenti, ma che infieriscono su categorie deboli, oggetto di discriminazione, razzismo, sessismo etc., non suscitando il sorriso amaro che la satira dovrebbe provocare, bensì semplice dileggio o disprezzo” (Cass. 6960/2024).

Sulla base di questi principi, è da ritenere che nella specie il carattere della trasmissione non esclude la sussistenza della molestia discriminatoria.

A ciò si aggiunga che le frasi in esame non risultano pronunciate in tono ironico dall'ospite del programma (doc. 3 fasc. ric.).

Infine, non è pertinente al caso di specie la sentenza del Tribunale di Milano n. 2815/2024, invocata dal convenuto, la cui motivazione è incentrata sull'assenza degli specifici elementi costitutivi del reato di cui all'art. 604 bis Cp.

4. Quanto all’“*articolo di rettifica*”, in realtà costituito dalla risposta alla lettera di un lettore, vanno anzitutto richiamati l'art. 2 c. 3 D. L.vo 215/2003 e i principi giurisprudenziali sulla non necessità dello “scopo” di discriminazione.

Al riguardo, occorre inoltre considerare che lo scritto - oltre a non menzionare espressamente la trasmissione, che non risulta quindi facilmente



identificabile - non contiene una sostanziale modifica del giudizio sull'inferiorità di "islamici" e "immigrati", che viene anzi confermato (doc. 2 fasc. conv. "Sono inferiori, e lo ribadisco con orgoglio, come chiunque, italiani inclusi, calpesti qualsiasi regola del vivere civile ... Se non fossero inferiori questi immigrati che ci odiano, che disprezzano le nostre norme, il nostro vivere civile, i nostri costumi, i nostri simboli, la nostra fede, perché vogliono trasferirsi tutti qui?").

Ne discende l'accoglimento della domanda attorea sub 1).

5. Ai sensi dell'art. 28 c. 5 L.vo 150/2011, il convenuto deve essere condannato al risarcimento del danno, il quale - tenuto conto della notorietà dell'autore del fatto, della carica pubblica e del ruolo professionale ricoperti (doc. 2 fasc. ric.), del mezzo di diffusione, dell'ampiezza della categoria dei soggetti lesi e della consapevolezza dell'illiceità della condotta (desumibile dall'affermazione "*Ma che me ne frega a me, ma io sostengo quello che voglio.*") - , in conformità all'istanza attorea, va liquidato in € 20.000,00.

Sulla base degli stessi parametri, ai sensi del comma 7, deve essere anche ordinata la pubblicazione del dispositivo della presente sentenza sul Corriere della Sera, a caratteri normali, "per una sola volta e a spese del convenuto".

La genericità della domanda sub 4) esclude invece l'adozione di altre misure.

6. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 Cpc e, tenuto conto dei caratteri della controversia e delle questioni trattate, si liquidano in € 3.397,00 per compenso (in relazione ai valori medi della tabella di riferimento per la fase di studio della controversia, la fase introduttiva del giudizio e la fase decisionale, con esclusione della fase istruttoria), con rimborso del contributo unificato e delle spese forfettarie nella misura del 15%, da distrarsi in favore dei difensori dell'attrice ex art. 93 Cpc.

Si compensano invece integralmente le spese di lite nei rapporti tra il convenuto e le intervenute.

**PQM**

Definitivamente pronunciando,  
respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione,



dichiara il carattere discriminatorio del comportamento posto in essere da

**Sentenza n. cronol. 5422/2025 del 05/12/2025**

V[X] F[X] il 28/11/2024 durante la trasmissione radiofonica La Zanzara, consistente nella pronuncia delle seguenti frasi:

“Non frequento le periferie, non mi piacciono. Sono caotiche, brutte e soprattutto piene di extracomunitari che non sopporto”.

[Perché non li sopporti?]

“E c’è bisogno di chiedermelo? Basta guardarli ... poi vedi quello che combinano qui a Milano, eh, come fai ad amarli? ... già, non amo i musulmani ... Ma io gli sparerei in bocca”.

[Non è che in quanto musulmani son tutti ladri e assassini]

“Tutti, tutti. Io non mi vergogno affatto di considerare i musulmani delle razze inferiori. Razze.

Ma che me ne frega a me, ma io sostengo quello che voglio.”;

condanna V[X] F[X] a pagare all’Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione Aps € 20.000,00;

ordina la pubblicazione del dispositivo della presente sentenza sul Corriere della Sera;

rigetta la domanda proposta dall’Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione Aps nei confronti di V[X] F[X], relativa all’adozione di altre misure;

condanna V[X] F[X] a rimborsare all’Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione Aps le spese di lite, che liquida in € 3.397,00 per compenso, oltre contributo unificato, spese forfettarie nella misura del 15%, Cpa e Iva, con distrazione delle stesse in favore degli avv. Alberto Guariso, Anna Brambilla e Marta Lavanna;

compensa integralmente le spese di lite nei rapporti tra V[X] F[X] e l’Arci Aps, la Lunaria Aps, la Cambio Passo Onlus Aps e la La Casa del Mondo - Adjebadia Aps.

Torino, 05/12/2025.

IL GIUDICE  
dr. Ludovico Sburlati

Sentenza redatta con l’assistenza dell’addetta Upp dr.ssa Federica Arena.

